REFERENDUM DEL 22 – 23 MARZO 2026

OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle prossime consultazioni referendarie nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 2, legge 27 dicembre 2001, n. 459), ricevendo il plico elettorale contenente le schede per il voto all'indirizzo di temporanea dimora all'estero.

Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali un'apposita opzione **entro mercoledì 18 FEBBRAIO 2026**.

L'opzione (esercitabile tramite il modulo allegato o in carta libera) deve essere inviata al Comune per posta (Comune di Collepasso – Ufficio Elettorale- Piazza Dante, 25, 73040 Collepasso) posta elettronica anche non certificata (elettorale@comune.collepasso.le.it), PEC (comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it o elettoralecollepasso@pec.rupar.puglia.it) oppure fatta pervenire a mano, sempre al Comune, anche da persona diversa dall'interessato.

L'opzione, obbligatoriamente corredata di copia di documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

L'opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale temporaneo all'estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.

Si ricorda infine che l'opzione è valida esclusivamente per le consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 MARZO 2025.